

n. 10/2020 C.P.



## Tribunale di Mantova

---

Il Tribunale di Mantova,

riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Andrea Gibelli	Presidente Rel.
dott. Mauro Pietro Bernardi	Giudice
dott. Alessandra Venturini	Giudice

nel procedimento n. 10/2020 conc. prev. promosso con ricorso ex art.161 VI co. L.F. depositato il 17/6/2020 dalla società CORNELIANI srl con sede in Milano, Via Durini n. 24, P. I. 09537170962 , in persona dell'Amministratore Delegato Brandazza Giorgio Mario, nato a Torino il 18/9/58 C.F. BRN GGM 58P18L219W, rappresentata ed assistita dagli Avv. Luca Faustini, Stefano Verzoni, Camilla Bolognini, Alessandro Viglione e Paolo Trombini, giusta procura in atti ha pronunciato il seguente

## DECRETO

considerato che, con ricorso ex art.161 VI co. L.F., depositato il 17/6/2020, la società

CORNELIANI srl con sede in Milano, Via Durini n. 24, P. I. 09537170962 , in persona dell'Amministratore Delegato Brandazza Giorgio Mario, nato a Torino il 18/9/58, C.F. BRN GGM 58P18L219W, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 L.F. entro un termine fissato dal Giudice; considerato che il Tribunale, con decreto in data 18/6/2020, ha concesso termine sino al 16/11/2020, poi prorogato al 15/1/21 e, da ultimo al 15/4/21, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;

rilevato che nel termine attribuito la documentazione integrativa è stata presentata, e il concordato proposto può ora qualificarsi con continuità aziendale indiretta (dopo un periodo di gestione in continuità diretta), con componente liquidatoria;

considerato che sono stati forniti i chiarimenti richiesti dal Tribunale, dapprima con decreto in data 4/5/21, e poi con decreto 3/6/21;

ritenuta sussistente la giurisdizione italiana atteso che nel caso di specie il COMI (*Centre of main interests*) è situato in Italia, e che, a norma dell'art. 3, paragrafo 1, del Reg. n. 848/15 “*sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (<procedura principale di insolvenza>). Il centro degli interessi*

*principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi” (v. Cass. Civ., Sez. Unite, 9/3/21 n. 10356);*

ribadita la già affermata competenza di questo Tribunale attesa l'irrelevanza del trasferimento della sede nell'anno antecedente al deposito del ricorso ex art. 161 comma primo L.F., e che, nel caso di specie, il trasferimento della sede da Mantova, Via Panizza n. 5, a Milano, Via Durini n. 24, è avvenuto con delibera in data 2/3/2020;

valutato che sussistono i presupposti e le condizioni di cui all'art.160 L.F., ed in particolare rilevato che la società si trova in stato di insolvenza, come emerge dai dati di bilancio in atti;

ritenuta la documentazione depositata, in conformità alla previsione dell'art.161 L.F., completa e regolare, anche con riguardo all'indicazione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;

osservato che la proposta prevede il pagamento nella misura integrale del prededotto, il pagamento integrale dei creditori privilegiati entro un anno dall'omologa salvo il degrado al chirografo del credito di rivalsa IVA derivante da cessioni di beni a consumo istantaneo, ovvero da prestazioni di servizi non correlati o correlabili a beni rinvenuti (o anche solo rinvenibili) in azienda, e del credito privilegiato ex art. 2764 c.c., e il pagamento parziale dei creditori chirografari in classe unica in misura non inferiore all'8% entro tre anni dall'omologa (percentuale da intendersi rettificata nella misura del 7% indicata dall'Attestatore in ipotesi di “worstcase”);

rilevato che la relazione ex art.161 e 186 bis L.F., redatta dal Dr. Massimiliano Bonamini, professionista in possesso dei requisiti di legge, valutata unitamente all'addendum a firma dello stesso professionista in data 20/5/21 in risposta alle richieste di chiarimenti

del Tribunale, che attesta la veridicità dei dati esposti dalla società e la fattibilità del piano, nonché il fatto che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori, appare sufficientemente coerente e motivata;

valutata legittima la degradazione al chirografo dei crediti di rivalsa IVA assistiti dal privilegio di cui all'art. 2758 comma secondo c.c., in ragione delle risultanze dell'attestazione agli atti redatta dal Dr. Francesco Paltrinieri ex art. 160 comma secondo L.F.;

valutata legittima la degradazione al chirografo dei crediti assistiti dal privilegio di cui all'art. 2764 c.c. in ragione delle risultanze dell'attestazione agli atti redatta dal Dr. Marco Coletta ex art. 160 comma secondo L.F.;

considerato che il Commissario Giudiziale è già stato nominato nella persona del Dott. Luca Gasparini;

rilevato che il Giudice Delegato dovrà provvedere alla fissazione di apposita udienza di comparizione delle parti in relazione alla domanda di scioglimento, ex art. 169 bis L.F., dei contratti di locazione relativi ai negozi *full price* di Londra, Parigi e Roma, nonché dei contratti bancari in essere con Banca Popolare di Sondrio e Banco BPM spa, di cui è già stata disposta la sospensione *inaudita altera parte*;

considerato che il piano prevede la cessione del ramo di azienda Corneliani, già oggetto dell'offerta di acquisto formulata da Corneliani Holdings Limited, mediante dichiarazione scritta del 31/3/21, successivamente integrata con dichiarazioni in data 12/4/21, 20/5/21, 9/6/21 e 10/6/21 (documenti allegati a ricorso e integrazioni con i numeri 33, 63, 69 e 70), di tal che, in applicazione dell'art. 163 bis L.F., occorre stabilire le modalità di presentazione di offerte concorrenti irrevocabili per il procedimento competitivo previsto dalla citata norma;

visti gli artt.160, 161, 163 I co. e 186 bis L.F.;

### **dichiara**

**aperta** la procedura di concordato preventivo della società **CORNELIANI srl** con sede in Milano, Via Durini n. 24, P. I. 09537170962, in persona dell'Amministratore Delegato Brandazza Giorgio Mario, nato a Torino il 18/9/58, C.F. BRN GGM 58P18L219W;

**nomina** Giudice delegato per la procedura di concordato il Dott. Andrea Gibelli;

**ordina** alla ricorrente di consegnare al Commissario Giudiziale, già nominato, entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

**determina** in € 124.000,00 (centoventiquattromila) pari circa al 20% dell'importo per spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, la somma che entro il termine di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, la società ricorrente dovrà versare su libretto bancario nominativo intestato alla procedura di concordato preventivo della società Corneliani srl, con sede in Milano, Via Durini n. 24, Commissario Giudiziale Dott. Luca Gasparini, mediante deposito in Cancelleria del libretto medesimo, importo determinato tenuto conto del presumibile compenso del Commissario Giudiziale e di ogni ulteriore onere di procedura;

**fissa** per l'adunanza dei creditori l'udienza del **24/11/2021 ore 12.15** presso la residenza del Tribunale, assegnando termine sino al 31/7/2021 per la comunicazione ai creditori a cura del Commissario Giudiziale già nominato;

**dispone** che al Pubblico Ministero sia trasmessa copia della relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 L.F.;

**manda** alla Cancelleria per la pubblicità prescritta dall'art.166 L.F., esclusa la pubblicazione su giornali;

**manda** al Commissario Giudiziale affinché notifichi, a norma degli artt. 88 e 166 L.F., un estratto del presente decreto agli uffici competenti per l'annotazione sui pubblici registri.

Visto l'art. 163 bis L.F.

**dispone**

l'apertura di un procedimento competitivo per offerte concorrenti, ai sensi dell'art. 163 bis L. Fall., finalizzato alla cessione a titolo oneroso del ramo d'azienda, oggetto dell'offerta di acquisto formulata da Corneliani Holdings Limited, di cui Corneliani S.r.l. è proprietaria; per l'effetto,

**invita**

tutti gli interessati a presentare offerte concorrenti, irrevocabili e prive di condizioni, finalizzate all'acquisto, previa aggiudicazione all'esito di procedimento competitivo, del Ramo di Azienda commerciale di proprietà della società Corneliani S.r.l., con sede legale in Milano (MI) Via Durini n.24, codice fiscale e partita IVA 09537170962, avente ad oggetto lo svolgimento dell'attività di produzione, confezione e commercio di articoli di abbigliamento e relativi accessori a marchio "Corneliani", come di seguito identificato e descritto nella sua composizione:

*“Il Ramo di Azienda oggetto di vendita è costituito dal complesso di beni e rapporti organizzati per lo svolgimento*

*dell'attività di produzione, confezione e commercio di articoli di abbigliamento e relativi accessori a marchio "Corneliani".*

*In particolare il Ramo di Azienda comprende:*

*A) le autorizzazioni, le concessioni, le licenze, i permessi e ogni altro provvedimento, anche amministrativo, necessario ai fini dello svolgimento dell'attività del Ramo di Azienda;*

*B) tutti i marchi commerciali di proprietà (a titolo esemplificativo e non esaustivo Corneliani, Corneliani ID, CC Collection Corneliani e Nino Danieli), nonché gli ulteriori segni distintivi del Ramo di Azienda da trasferirsi quali la ditta, l'insegna, il nome a dominio del sito utilizzato nell'esercizio dell'attività ed ogni altro segno distintivo atipico (a titolo esemplificativo e non esaustivo account social e app);*

*C) la titolarità di qualunque banca dati, database, elenco clienti, elenco fornitori, informazione commerciale e know-how, nonché ogni altro elemento, documento o conoscenza, su qualunque supporto, utilizzati o utilizzabili per la conduzione del Ramo di Azienda, compreso l'archivio prodotti, disegni e modelli;*

*D) la piena proprietà di tutti i cespiti inclusi nelle immobilizzazioni materiali (anche se non risultanti dal registro dei beni ammortizzabili – c.d. libro cespiti) nonché tutti i beni di proprietà strumentali all'esercizio dell'attività aziendale salvo quelli situati nei c.d. "Negozii Esclusi";*

*E) la piena proprietà e titolarità di tutti i depositi cauzionali, fatta eccezione per quelli relativi ai contratti di locazione aventi ad oggetto i c.d. "Negozii Esclusi";*

*F) gli outlet comprensivi dei relativi rapporti creditor/debitori e dei beni ivi situati;*

*G) la piena proprietà di tutte le rimanenze di magazzino;*

*H) i crediti commerciali verso clienti terzi, gli anticipi ricevuti, le caparre da clienti;*

*I) i debiti commerciali correnti (aventi natura prededucibile), con l'esclusione di quelli derivanti dai contratti di locazione relativi ai c.d. "Negozzi Esclusi";*

*L) gli anticipi a fornitori;*

*M) il portafoglio contratti con clienti e fornitori nonché tutte le situazioni giuridiche attive e passive derivanti dagli ordini emessi/ricevuti, e dai contratti stipulati con i medesimi (anche verbalmente o per facta concludentia) ed i contratti di agenzia in essere non esplicitamente esclusi (i c.d. "Agenti Esclusi");*

*N) la titolarità delle partecipazioni societarie detenute nelle società Sogema S.A., Corneliani Shangai e Corneliani Suisse, con i relativi rapporti creditori e debitori.*

*O) la successione, senza soluzione di continuità, nei contratti di lavoro subordinato con il personale dipendente (c.d. Dipendenti Trasferiti) che risulteranno ancora pendenti alla data di stipula dell'atto notarile di cessione del Ramo di Azienda, con la precisazione:*

*i) che il numero dei Dipendenti Trasferiti non sarà inferiore a 337 (trecentotrentasette) unità, da considerarsi inderogabile;*

*ii) che, sulla base dei programmi di ristrutturazione aziendale posti tra gli assunti del "nuovo piano industriale" di Corneliani S.r.l., nonché in conformità alle previsioni contenute nel verbale dell'incontro tenutosi in data 07/04/2021 tra Corneliani S.r.l. e le Organizzazioni Sindacali alla presenza, tra le altre Autorità, anche del Ministro per lo Sviluppo Economico On.le Giancarlo Giorgetti, la società in concordato ha prima d'ora provveduto a promuovere le consultazioni previste dall'art. 47 della Legge*

*n.428/1998, finalizzate alla gestione degli esuberi ed al perfezionamento degli accordi per la riduzione del personale al numero prefissato di cui al capoverso i) che precede;*

*P) l'assunzione di responsabilità solidale ex art. 2112 cod. civ. per le passività nei confronti dei Dipendenti Trasferiti, nella misura che risulterà alla data di stipula dell'atto notarile di cessione del Ramo di Azienda, per il trattamento di fine rapporto (T.F.R.), per i ratei di mensilità aggiuntive, per le indennità relative a ferie e permessi non goduti e per ad ogni altro credito di natura retributiva maturato dai Dipendenti Trasferiti medesimi.*

*Elementi esclusi dal Ramo di Azienda*

*Non sarà trasferita nessuna posta attiva e passiva differente da quelle sopra elencate ai punti da A) a P) tra cui, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi attivi e passivi che resteranno in capo alla sola Corneliani S.r.l.:*

*a) i negozi diretti full-price (i c.d. "Negozi Esclusi") ubicati in Roma, Firenze, Parigi e Londra (Sloane Street e New Bond Street) e, di conseguenza, le stabili organizzazioni in Francia e UK, comprensivi dei relativi rapporti debitori e dei beni (arredi, macchine) ivi situati;*

*b) la titolarità della partecipazione nella società produttiva Egotex S.r.o. (Slovacchia) ed i relativi rapporti di credito/debito;*

*c) la titolarità della partecipazione nella società Abital S.p.A. ed i relativi rapporti di credito/debito;*

*d) la titolarità della partecipazione nella società Corneliani USA ed i relativi rapporti di credito/debito;*

*e) i contratti con i c.d. “Agenti Esclusi” identificati in taluni agenti operanti sul mercato Italia (si tratta di agenti operanti nell’area Centro-Sud Italia);*

*f) i crediti verso le società controllate non incluse nel Ramo di Azienda e tutti i crediti di natura fiscale;*

*g) le disponibilità liquide alla data del trasferimento;*

*h) i dipendenti (c.d. Dipendenti Esclusi) rispetto ai quali, alla data di stipula dell’atto notarile di cessione del Ramo di Azienda, risulterà cessato il rapporto di lavoro subordinato, con le relative passività per T.F.R. o per qualsiasi altro titolo o causa.*

\* \* \* \* \*

Le offerte concorrenti di acquisto del sopra descritto ramo d’azienda dovranno essere presentate con il contenuto e con le modalità di seguito indicate.

**1)** Le offerte di acquisto dovranno essere espressamente dichiarate irrevocabili e dovranno consistere nell’assunzione dell’impegno, da dichiararsi fermo ed irrevocabile anche ai sensi dell’art. 1329 cod. civ. fino alle ore 24:00 del 30/11/2021, di stipulare il contratto notarile di cessione del Ramo di Azienda di proprietà di Corneliani S.r.l. ai seguenti patti e condizioni.

**1.1)** Gli elementi attivi e passivi che compongono il ramo d’azienda oggetto dell’offerta dovranno esattamente coincidere, a pena di inefficacia dell’offerta, con quanto sopra indicato e descritto dal presente decreto.

**1.2)** L’offerta di acquisto dovrà avere natura migliorativa rispetto all’offerta originaria e, pertanto, dovrà prevedere, a pena di inefficacia, un corrispettivo per la cessione del Ramo di Azienda non inferiore al prezzo base di euro 17.200.000,00

(diciassettemilioniduecentomila/00), costituito dalle due componenti di seguito indicate:

**1.2.A)** Una prima componente di prezzo pari ad euro 13.200.000,00 (tredicimilioni-duecentomila/00), da pagarsi direttamente in denaro.

La predetta componente di prezzo è stata determinata sul presupposto che, alla data di stipula dell'atto notarile di cessione, il Ramo di Azienda, attualmente condotto direttamente da Corneliani S.r.l., comprenda un circolante operativo netto commerciale per un valore complessivo – come risultante dalle scritture contabili di Corneliani S.r.l. – non inferiore ad euro 9.000.000,00 (novemilioni/00) e non superiore ad euro 12.000.000,00 (dodicimilioni/00). Il circolante è costituito dalla somma del valore di ciascuna delle seguenti componenti: **a)** crediti commerciali verso terzi al valore netto (al netto del fondo svalutazione crediti); **b)** materie prime, lavori in corso e prodotti finiti relativi alla stagione corrente alla data di cessione del ramo d'azienda, laddove per corrente si intende quella in cui prodotti sono in corso di produzione e/o spedizione; **c)** debiti commerciali correnti, al netto di anticipi, verso fornitori terzi (ad esclusione di quelli derivanti dalle locazioni dei negozi).

Qualora alla data di cessione del Ramo di Azienda il circolante abbia un valore inferiore all'importo del circolante minimo sopra indicato, il prezzo si intenderà ridotto di un ammontare pari alla differenza tra l'importo del circolante minimo e il valore del circolante alla data di cessione.

Qualora alla data di cessione del Ramo di Azienda, il circolante abbia un valore superiore all'importo del circolante massimo sopra indicato, il prezzo si intenderà incrementato di un ammontare pari alla differenza tra il valore del circolante alla data di cessione del ramo

d'azienda e l'importo del circolante massimo, con un limite comunque non superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Tale eventuale eccedenza verrà regolata modificando l'importo del circolante al fine di azzerarla, retrocedendo per importi corrispondenti i crediti commerciali facenti parte del Ramo di Azienda. Tale regolamento sarà effettuato riducendo per l'importo necessario l'ammontare dei crediti commerciali verso terzi facenti parte del Ramo di Azienda, garantendone comunque l'incasso che verrà retrocesso alla società concordataria.

**1.2.B)** Una seconda componente di prezzo pari ad euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), da pagarsi mediante accollo in capo all'offerente delle passività per corrispondente importo nei confronti dei Dipendenti Trasferiti.

Si precisa che l'accollo in capo all'offerente sarà "generalizzato", nel senso che avrà ad oggetto e comprenderà tutti i debiti nei confronti dei Dipendenti Trasferiti nella misura, anche superiore all'importo di cui al capoverso che precede, che risulterà alla data di stipula dell'atto notarile di cessione del Ramo di Azienda, per il trattamento di fine rapporto (T.F.R.), per i ratei di mensilità aggiuntive, per le indennità relative a ferie e permessi non goduti e per ad ogni altro credito di natura retributiva maturato dai Dipendenti Trasferiti.

**Conseguentemente, nell'eventualità in cui per effetto di tale accollo generalizzato l'offerente venisse ad assumere passività nei confronti dei Dipendenti Trasferiti in misura superiore al limite di euro 4.000.00,00 (quattromilioni/00) di cui al primo capoverso, la prima componente di prezzo di cui al punto 1.2.A) verrà ridotta in misura corrispondente ai debiti accollati in eccesso rispetto a tale limite massimo.**

**Nella diversa ipotesi in cui, alla data di stipula dell'atto notarile di cessione, l'ammontare delle passività nei confronti dei Dipendenti Trasferiti risultasse inferiore all'importo di euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00), la prima componente di prezzo di cui al punto 1.2.A) verrà aumentata in misura corrispondente al minor importo di debiti accollati.**

L'accollo relativo a tutte delle passività nei confronti dei Dipendenti Trasferiti dovrà avere natura "liberatoria" per la cedente Corneliani S.r.l.

A tal fine l'offerente dovrà impegnarsi a perfezionare con i Dipendenti Trasferiti idonei accordi "in sede protetta" (ex artt. 410, 411, 412 ter e 412 quater c.p.c.) che prevedano la liberazione di Corneliani S.r.l. dalla responsabilità per i debiti oggetto di accollo, da perfezionarsi entro il termine del 30/06/2022.

Nell'eventualità in cui alla predetta scadenza non risulti procurata la liberazione, e nella misura della mancata liberazione, l'offerente sarà obbligato a tenere Corneliani S.r.l. in concordato indenne e manlevata da ogni pretesa dei Dipendenti Trasferiti e, al tempo stesso, a garantire il proprio obbligo di manleva mediante consegna a Corneliani S.r.l., entro il termine del 31/07/2022, di una fideiussione "*autonoma, irrevocabile e a prima richiesta*" (caratterizzata da: rinuncia del fideiussore ad ogni eccezione che compete al debitore principale; rinuncia del fideiussore all'osservanza dei termini di cui all'art. 1957 cod. civ.; scadenza di efficacia di almeno sei mesi successiva al termine finale previsto per l'esecuzione del concordato e, pertanto, con scadenza non anteriore al 30/06/2025) rilasciata da primario istituto bancario con sede in Italia, per importo corrispondente alla porzione di passività accollata senza effetto liberatorio.

**1.3)** La prima componente di prezzo di cui al punto 1.2.A) che precede dovrà essere pagata, mediante assegni circolari ovvero mediante bonifici bancari che dovranno risultare accreditati su conto corrente di Corneliani S.r.l. almeno due giorni lavorativi prima della scadenza del relativo termine, alternativamente a scelta dell'offerente:

**1.3.A)** in unica soluzione, contestualmente alla stipula del contratto notarile di cessione;

**1.3.B)** in via rateizzata, con modalità di dilazione non peggiorative rispetto a quanto di seguito indicato:

**a)** euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila/00), da cui dedursi la cauzione nel frattempo versata, contestualmente alla stipula del contratto notarile di cessione;

**b)** euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), infruttiferi di interessi, entro il 31/12/2022;

**c)** euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), infruttiferi di interessi, entro il 31/12/2023;

**d)** euro 1.000.000,00 (unmilione/00), infruttiferi di interessi, entro il 31/12/2024.

**Si precisa che le eventuali variazioni in riduzione od in aumento della prima componente di prezzo, che potranno essere determinate i) dall'applicazione dei criteri di riduzione/aumento indicati sub 1.2.A), ii) dall'applicazione dei criteri di riduzione/aumento indicati sub 1.2.B) e iii) dai rilanci effettuati in occasione dell'eventuale gara tra gli offerenti (di cui al prosieguo del presente decreto), in caso di rateizzazione saranno imputate a riduzione od aumento della rata di cui al punto d) che precede e, se necessario e comunque in subordine, anche della rata di cui al punto c) che precede.**

**1.4)** Nel caso in cui sia proposto il pagamento in via rateizzata, con modalità di dilazione non peggiorative rispetto a quanto indicato sub 1.3.B), l’offerta dovrà contenere anche l’impegno a garantire il pagamento della porzione di prezzo oggetto di dilazione mediante la consegna a Corneliani S.r.l., da effettuarsi contestualmente alla stipula dell’atto notarile di cessione, di una fideiussione “*autonoma, irrevocabile e a prima richiesta*” (caratterizzata da: rinuncia del fideiussore ad ogni eccezione che compete al debitore principale; rinuncia del fideiussore all’osservanza dei termini di cui all’art. 1957 cod. civ.; scadenza di efficacia di almeno 60 giorni successiva al termine di adempimento dell’ultima rata) rilasciata da primario istituto bancario con sede in Italia.

**1.5)** L’offerta di acquisto dovrà essere priva di condizioni sospensive o risolutive, di qualsiasi tipo o natura, a pena di inefficacia dell’offerta medesima.

**1.6)** L’offerta di acquisto non potrà essere presentata “per persona da nominare”; l’eventuale riserva di nomina del terzo contraente verrà considerato come non apposta, con conseguente assunzione dell’impegno in capo al solo offerente.

**1.7)** L’offerta dovrà indicare il termine per la stipula dell’atto notarile di cessione, comunque non oltre il termine massimo ed inderogabile del 30 novembre 2021, davanti al Notaio che sarà indicato da Corneliani S.r.l.

**2)** Le offerte concorrenti dovranno essere presentate presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Mantova entro **le ore 12:00 del giorno 21 settembre 2021**, mediante dichiarazione scritta in busta chiusa priva di segni di identificazione, sulla quale il Cancelliere dovrà riportare i) il nome e gli altri dati del soggetto che procede

materialmente al deposito, previa sua identificazione, ii) l'indicazione "Concordato Preventivo n. 10/2020 Corneliani S.r.l.", iii) il nome del Giudice Delegato e del Commissario Giudiziale, iv) la data e l'ora dell'udienza fissata per l'esame delle offerte, esclusa ogni ulteriore indicazione.

**3)** L'offerta scritta dovrà contenere quanto segue.

**3.1)** L'indicazione dei dati identificativi dell'offerente:

- se persona fisica: nome e cognome, codice fiscale e partita IVA, luogo e data di nascita, residenza, indicazione del regime patrimoniale (separazione o comunione legale) dell'offerente se coniugato, indicazione dei dati anagrafici e fiscali del coniuge se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni;

- se persona giuridica: denominazione o ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede, dati anagrafici e fiscali completi del legale rappresentante con indicazione dei relativi poteri di rappresentanza.

**3.2)** L'indicazione:

- di un indirizzo PEC, con la precisazione che, in difetto di tale indicazione, tutte le comunicazioni relative alla procedura competitiva verranno effettuate mediante deposito presso la cancelleria del Tribunale;

- di un recapito telefonico e/o di un indirizzo e-mail.

**3.3)** L'indicazione del ramo d'azienda oggetto dell'offerta d'acquisto, anche mediante rinvio alla descrizione contenuta nel presente decreto.

**3.4)** L'indicazione **i)** del prezzo offerto, non inferiore al prezzo base sopra indicato sub 1.2), **ii)** delle modalità/tempistiche di pagamento e **iii)** dell'impegno alla prestazione della fideiussione bancaria a garanzia dell'eventuale rateizzazione.

**3.5)** L'espressa dichiarazione:

- di ben conoscere lo stato di fatto e di diritto del complesso aziendale per cui l'offerta viene formulata;
- di aver preso visione di questo decreto e dell'avviso di vendita pubblicato, dando atto di accettare tutte le clausole, condizioni e modalità di vendita ivi contenute;
- di avere preso visione dell'opinione indipendente del Prof. Marco Villani di cui al documento allegato sub 41 al piano di concordato;
- di avere presso visione dei documenti messi a disposizione da Corneliani S.r.l. con riferimento al Ramo di Azienda oggetto della promuovenda procedura competitiva.

**3.6) La sottoscrizione dell'offerente.**

**4) All'offerta scritta di acquisto, sempre all'interno della stessa busta chiusa, dovrà risultare allegato quanto segue.**

**4.1) La fotocopia del documento d'identità (carta d'identità o passaporto) dell'offerente persona fisica o del legale rappresentante dell'offerente persona giuridica.**

**4.2) Una visura camerale aggiornata relativa all'offerente persona giuridica.**

**4.3) L'eventuale ulteriore documentazione sociale necessaria per comprovare i poteri di firma del rappresentante (originale procura speciale, copia conforme notarile del verbale del C.d.A. o dell'assemblea soci che contiene la delibera di autorizzazione).**

**4.4) Uno o più assegni circolari non trasferibili intestati a "*Corneliani S.r.l. in concordato preventivo*" di importo complessivo non inferiore al 10% (dieci per cento) della componente di prezzo offerta ai sensi del punto 1.2.A), a titolo di Deposito Cauzionale. Si precisa che al termine della procedura competitiva, il Deposito Cauzionale verrà restituito a chi non risulterà aggiudicatario; in caso di aggiudicazione**

il deposito cauzionale, che al momento della vendita verrà imputato a titolo di acconto sulla componente di prezzo sub 1.2.A), dovrà essere depositato su un conto corrente intestato alla società in concordato, con prelievo vincolato a provvedimento di Giudice Delegato.

**4.5)** Una nota informativa scritta, firmata dall'offerente, contenente:

- la descrizione dell'offerente, delle principali caratteristiche che lo rendono idoneo all'acquisizione del ramo d'azienda con piena prospettiva di durevole continuità aziendale, nonché degli interventi a sostegno dei livelli occupazionali che prospetta di eseguire;
- una rappresentazione, da parte dell'offerente, circa la propria capacità patrimoniale, organizzativa e tecnica per sostenere l'investimento e ciò a prescindere dalle garanzie che comunque devono essere prodotte come *infra* precisato.

**4.6)** Una copia del presente decreto firmata dall'offerente in ciascuna pagina.

\* \* \* \*

Le offerte concorrenti non conformi alle prescrizioni di cui sopra saranno dichiarate inefficaci e considerate come non pervenute.

In considerazione dell'espresso impegno assunto in questo senso mediante la seconda integrazione dell'offerta con data 20/05/2021 (vedasi "Articolo 2" alla pag. 4), l'offerente originario Corneliani Holdings Limited, o per essa la società di diritto italiano direttamente controllata che verrà a tal fine costituita (la c.d. "Newco"), dovrà intendersi obbligata a partecipare al procedimento per offerte concorrenti ex art. 163 bis L. Fall. e, per l'effetto, a presentare un'offerta migliorativa conforme a tutte le prescrizioni contenute nel presente decreto e nel conseguente conforme avviso di vendita che verrà pubblicato **e così per un prezzo non inferiore a €**

**17.200.000,00;**

L'apertura delle buste contenenti le offerte concorrenti avverrà nel corso dell'udienza che si terrà presso il Tribunale di Mantova il giorno **22 settembre 2021 alle ore 12.15**, alla presenza del Giudice Delegato, degli offerenti, di Corneliani S.r.l., del Commissario Giudiziale e di ogni altro interessato.

Nel caso in cui pervenga un'unica offerta valida, l'aggiudicazione verrà disposta a favore del soggetto che l'ha presentata.

In caso di pluralità di offerte valide, si procederà immediatamente ad una gara al rialzo tra gli offerenti, partendo dall'offerta più alta, con rilanci minimi sulla componente di prezzo sub 1.2.A) non inferiori a euro 200.000,00 (duecentomila/00), da effettuarsi nel termine di sessanta secondi dal rilancio precedente.

In presenza di giustificati motivi, sarà in facoltà del Giudice Delegato rinviare lo svolgimento della gara fra gli offerenti ad altra udienza.

All'esito della gara, l'aggiudicazione verrà disposta a favore del miglior offerente, valutate le offerte nel loro complesso e, nell'ipotesi in cui vengano presentate più offerte valide di pari importo, in assenza di rilancio da parte degli offerenti, il Ramo di Azienda sarà aggiudicato a favore dell'offerta presentata per prima.

Non verranno prese in considerazione offerte pervenute dopo l'aggiudicazione; in ogni caso, fino alla stipula del contratto di cessione d'azienda, il perfezionamento del contratto di cessione potrà essere sospeso dal Tribunale, con decreto motivato, qualora ricorrano giustificati motivi.

Il contratto notarile di cessione del Ramo di Azienda, che determinerà l'effetto traslativo della proprietà, dovrà essere stipulato entro il termine indicato nell'offerta, e comunque entro il termine massimo del

30 novembre 2021, davanti a Notaio che sarà indicato da Corneliani S.r.l.; tutte le spese e competenze notarili, nonché tutte le spese, le imposte e le tasse inerenti e conseguenti la stipula del contratto notarile di cessione saranno interamente a carico dell'aggiudicatario acquirente.

In caso di inadempimento dell'aggiudicatario all'obbligo di stipulare il contratto notarile di cessione del ramo d'azienda alle condizioni offerte, verrà dichiarata, anche ai sensi dell'art. 587 c.p.c., la decadenza dall'aggiudicazione e la definitiva perdita della cauzione versata, con sua definitiva acquisizione da parte della procedura di concordato preventivo, fatta salva ogni richiesta di maggiore danno.

Si precisa e si avvisano gli offerenti:

- che il Ramo di Azienda verrà aggiudicato e ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
- che trattandosi di vendita in sede concorsuale equiparabile alla esecuzione forzata troverà applicazione il disposto di cui all'art. 2922 c.c., con conseguente inapplicabilità della garanzia per i vizi e difetti nonché di ogni altra forma di garanzia diversa dall'evizione;
- che, in ogni caso, l'esistenza di eventuali vizi, difetti mancanza di qualità o difformità del ramo di Azienda (e/o dei beni, diritti o rapporti che lo compongono), anche se occulti, non conoscibili o, comunque, non evidenziati nel presente avviso e/o nella documentazione della procedura, non potranno dar luogo a favore dell'aggiudicatario ad alcun risarcimento o riduzione del prezzo.

Al fine di fornire ai soggetti interessati alla presentazione di offerte concorrenti la possibilità di accesso alle informazioni aziendali nonché ad ogni altro documento rilevante ai fini della migliore formulazione delle offerte, Corneliani S.r.l., sotto il controllo del Commissario

Giudiziale, provvederà ad attivare apposita e idoneamente documentata “*virtual data room*” sul c.d. Portale dei Fallimenti di Mantova (al sito internet [www.fallimentimantova.com](http://www.fallimentimantova.com)), che sarà accessibile tramite *password* durante il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche fino alle ore 11:00 del giorno precedente l’udienza per la gara di vendita.

I soggetti interessati potranno richiedere la *password* di accesso alla “*virtual data room*” mediante richiesta scritta da presentarsi al Commissario Giudiziale all’indirizzo PEC della procedura: [cp10.2020mantova@peconcordati.it](mailto:cp10.2020mantova@peconcordati.it).

La richiesta di accesso dovrà essere accompagnata da un espresso impegno di riservatezza, il cui contenuto sarà reso disponibile dal Commissario Giudiziale, nonché dalla prestazione di una cauzione di importo pari ad euro 100.000,00 (centomila/00) a garanzia dell’impegno assunto, mediante assegno circolare non trasferibile intestato a “Concordato Preventivo n.10/2020 Tribunale di Mantova” da depositarsi presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Mantova (assegno che sarà oggetto di restituzione all’esito della procedura competitiva).

L’accesso alla *virtual data room* verrà consentito entro tre giorni lavorativi dalla formulazione della richiesta, corredata da dichiarazione di riservatezza e cauzione, termine da considerarsi sospeso durante il periodo dal 12/08/2021 al 23/08/2021.

Gli interessati che, esperita la procedura sopra indicata, abbiano ottenuto l’accesso alla “*virtual data room*”, potranno chiedere a Corneliani S.r.l. eventuali accessi presso l’azienda fino al 17/09/2021, con esclusione del periodo di eventuale chiusura aziendale per ferie.

I predetti interessati dovranno formulare richiesta mediante invio a mezzo di posta elettronica certificata a Corneliani S.r.l. all'indirizzo PEC [corneliani@legalmail.it](mailto:corneliani@legalmail.it), mettendo in copia conoscenza il Commissario Giudiziale all'indirizzo PEC della procedura [cp10.2020mantova@peconcordati.it](mailto:cp10.2020mantova@peconcordati.it).

L'accesso in azienda avverrà entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta.

Richieste di chiarimenti potranno essere formulate al Commissario Giudiziale, Dott. Luca Gasparini, con studio in Mantova (MN) Viale Italia 19, ai seguenti recapiti:

- tel.: 0376.222100
- e-mail: [luca.gasparini@studioscardovelli.it](mailto:luca.gasparini@studioscardovelli.it)
- PEC: [cp10.2020mantova@peconcordati.it](mailto:cp10.2020mantova@peconcordati.it)

La società in concordato preventivo provvederà a pubblicare entro il termine del 20/07/2021 un avviso di vendita che sarà predisposto dal Commissario Giudiziale in conformità al presente decreto:

- sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art. 490 c.p.c.;
- sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "Corriere della Sera", in edizione nazionale;
- sul quotidiano locale "Gazzetta di Mantova";
- sui siti internet: [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net), [www.asteimmobili.it](http://www.asteimmobili.it),  
[www.portaleaste.com](http://www.portaleaste.com), [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it) e  
[www.tribunale.mantova.giustizia.it](http://www.tribunale.mantova.giustizia.it).

La documentazione comprovante l'adempimento delle forme di pubblicità che precedono dovrà essere depositata nel fascicolo telematico della procedura entro il termine del 27/07/2021.

Mantova, lì 17 giugno 2021.

**IL PRESIDENTE**  
**Dott. Andrea Gibelli**